

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1) PARTI DEL CONTRATTO: in questo contratto la Società, in qualità di locatore verrà denominata "Locatore; Armatore"; il cliente, intestatario del contratto, verrà denominato "locatario"; l'eventuale conducente abilitato, diverso dalla persona del locatario, verrà denominata "skipper".

2) CESSIONE DEL CONTRATTO: al locatario non è consentito cedere a sua volta in uso a terzi la predetta imbarcazione né i diritti derivanti dal presente contratto.

3) VICENDE DEL CONTRATTO: il locatario può recedere dal contratto ma perde il diritto alla restituzione delle somme da lui versate all'armatore a titolo di acconto confirmatorio della prenotazione in esclusiva; il locatario perde invece la facoltà di recedere dal contratto dal sessantesimo giorno precedente l'inizio della locazione, e l'armatore da tale momento, in caso di dichiarazione successiva del locatario di non poter utilizzare l'imbarcazione, avrà sempre diritto al 100% del tariffa. In caso di interruzione della conduzione dell'imbarcazione per richiesta o a causa del locatario, egli non avrà diritto ad alcun rimborso; il non uso della barca durante il periodo previsto, non dà diritto al locatario a rimborso alcuno. L'armatore che, per avaria o qualsiasi altro motivo indipendente dalla sua volontà, non possa consegnare la barca contrattata, avrà comunque la possibilità di consegnarne altra di analoghe caratteristiche entro tre giorni, con l'obbligo di rimborsare al locatario la sola quota giornaliera eventualmente non goduta. Qualora il ritardo si protragga oltre il periodo suddetto, sarà facoltà del locatario chiedere la risoluzione del contratto ed il relativo rimborso della tariffa eventualmente corrisposta più gli interessi al tasso di legge, ma senza diritto ad alcun'altra forma di risarcimento.

4) OBBLIGHI DELL'ARMATORE: l'armatore consegna l'imbarcazione con le relative pertinenze, in stato di navigabilità, completa degli accessori, equipaggiamenti e dotazioni di sicurezza e dei documenti per la navigazione, nonché con tutto ciò che è necessario per rendere la suddetta imbarcazione navigabile e per consentirle di servire all'uso convenuto. Il locatario al momento della consegna, una volta esaminata l'imbarcazione ed aver accertato che la stessa è provvista di tutte le pertinenze necessarie per renderla navigabile e per consentirle di servire all'uso convenuto, sottoscriverà una lista, contenente l'inventario delle suddette pertinenze. Con la sottoscrizione dell'inventario, il locatario conferma espressamente di aver ricevuto l'imbarcazione in buono stato di manutenzione, in stato di navigabilità e idonea all'uso pattuito: ne segue che egli non potrà muovere più alcuna contestazione e l'armatore sarà liberato da ogni responsabilità in proposito. Si intende espressamente tra le parti che le dotazioni di carte nautiche dettagliate, fornite dall'armatore, coprono esclusivamente "l'area consigliata" per la navigazione, tenendo ragionevolmente conto delle dimensioni della barca e delle distanze, nonché delle strutture portuali e ricettive presenti lungo le coste. La consegna della barca avviene nel luogo, nella data e nell'ora previsti dal contratto. Il tempo necessario al chiarimento delle modalità d'uso rientra nel periodo del contratto.

L'obbligo di consegna diventerà attuale ed esigibile per l'armatore soltanto dopo che il locatario avrà corrisposto l'intero corrispettivo della locazione, avrà versato la cauzione e avrà sottoscritto l'inventario.

5) OBBLIGHI DEL LOCATARIO: il locatario è responsabile dell'imbarcazione, per tutti gli effetti di legge, nell'intero periodo indicato nel presente contratto; egli, in particolare, è tenuto ad usare con particolare prudenza, perizia, diligenza, l'imbarcazione in conformità all'impiego convenuto e secondo le caratteristiche tecniche risultanti dai documenti di bordo, nonché ad adempiere tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto durante il periodo di conduzione.

Il locatario che navigherà al di fuori dell'area consigliata dovrà munirsi di dettagliate carte nautiche, relative alle zone nelle quali abbia intenzione di recarsi. Il locatario si impegna inoltre a restituire la barca nella data, nel luogo e nell'ora stabilita, nello stato di fatto in cui ne aveva preso possesso, con le stesse caratteristiche ed idonea al medesimo uso, unitamente agli accessori, equipaggiamenti, dotazioni e documenti ricevuti dall'armatore al momento della consegna. Il locatario si impegna espressamente a:

- 1) adibire la barca esclusivamente per sé e per l'equipaggio e prende atto che è vietato il trasporto merci e passeggeri e qualsiasi altro genere di commercio o di attività economica;
- 2) rispettare il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio, nonché il numero massimo delle persone trasportabili;
- 3) usare la barca esclusivamente nell'ambito di competenza del documento di abilitazione proprio o della persona designata;
- 4) non partecipare a regate o manifestazioni nautiche di altro genere; non chiedere di essere rimorchiato o rimorchiare altre unità se non in caso di assoluta emergenza;
- 5) rispettare i divieti dell'autorità portuale per mal tempo o pericolosità in mare; in ogni caso non navigare con mare superiore a forza sei e tutte le volte in cui i bollettini meteorologici comunicano o prevedano a breve situazioni di tempo pericolose per la navigazione. La violazione di tale obbligo comporterà l'assunzione per il locatario della responsabilità per ogni eventuale danno subito dall'imbarcazione;
- 6) ancorare l'imbarcazione davanti alla costa in posizione sicura e ad esercitare un continuo controllo;
- 7) condurre l'imbarcazione con le vele adeguate alla forza del vento, in modo che non subiscano danni;
- 8) non tenere alcun animale a bordo;
- 9) non usare per la pulizia esterna ed interna della barca, alcun materiale che possa danneggiarla;
- 10) spegnere il motore con una inclinazione della barca superiore ai 15°;
- 11) contattare almeno una volta la settimana l'armatore per segnalare la posizione;
- 12) con il presente contratto il locatario si impegna ad usare l'imbarcazione noleggiata per esclusivo uso da diporto. Sono a carico del locatario tutte le spese relative all'uso e ai consumi della barca ed in particolare il carburante, l'olio di lubrificazione, acqua, elettricità, spese di diritti portuali, doganali, di appoggio e/o ormeggio anche in porti privati, nonché le eventuali spese radiotelefoniche. Il locatario si impegna a curare la barca, a tenere in ordine gli accessori e l'interno della stessa e a riconsegnarla pulita ed in ottime condizioni. Il locatario si impegna, inoltre, ad effettuare gli usuali lavori di manutenzione e sarà conseguentemente tenuto per ogni e qualsiasi danno derivante dall'inosservanza del predetto obbligo. Il locatario potrà assumere solo in proprio, senza pertanto spendere il nome dell'armatore, le eventuali obbligazioni, inerenti l'imbarcazione, che abbia a contrarre con i terzi, con la conseguenza che quelle obbligazioni dovranno essere esclusivamente adempiute dal locatario. Il locatario è tenuto a rimborsare all'armatore tutte le somme che questo abbia a pagare a terzi per fatti illeciti compiuti dal predetto locatario, senza che quest'ultimo abbia a sollevare alcuna eccezione di sorta.

6) DANNI, AVARIE, INCIDENTI, RIPARAZIONI: in caso di danno, avaria o incidente, il locatario deve avvisare immediatamente l'armatore; egli potrà proseguire la navigazione solo se ciò non comporterà aggravamento del danno né pericoli per le persone e l'imbarcazione. Non potrà compiere alcuna riparazione se non previa autorizzazione dell'armatore. Le spese necessarie per le riparazioni sono a carico del locatario e gli verranno rimborsate solo se la causa delle stesse non sia ad egli imputabile, secondo quanto previsto nel presente contratto. A tutela dei propri diritti l'armatore potrà trattenerne la cauzione, sino al completo accertamento della predetta responsabilità, senza perciò essere tenuto a corrispondere alcunché a titolo di interessi, danni o quant'altro. Qualora la barca, senza responsabilità del locatario, subisca avaria esclusivamente a motore, trasmissione, invertitore, manovre fisse e correnti, vele, batterie, alternatore, che ne pregiudichi la piena utilizzazione per più di 12 ore, esclusa la prima notte dopo l'avaria, l'armatore sarà soltanto tenuto a consentire al locatario di recuperare le ore non godute, restando con ciò esclusa qualunque altra forma di risarcimento e/o rimborso. Tale recupero avverrà, a discrezione dell'armatore, alla fine del periodo di conduzione, o attraverso la costituzione di una nota di credito per locazioni successive. E' espressamente escluso il rimborso pecuniario. Si precisa che tale garanzia è dovuta per la sola ipotesi in cui l'avaria si verifichi nel tratto di mare predefinito e conseguentemente che tale garanzia è esclusa ogni qualvolta l'avaria si verifichi in un tratto di mare diverso. Nessun intervento di riparazione e assistenza potrà essere preteso dal locatario al di fuori della fascia oraria che va dalle 8.00 alle 20.00. Rimane inteso che le spese per gli interventi di riparazione e assistenza non addebitabili a responsabilità dell'armatore, secondo quanto previsto nel presente contratto, dovranno essere pagate dal locatario alle normali tariffe orarie vigenti sul mercato, più i materiali. Si ribadisce che non danno diritto alla garanzia di cui sopra - ovvero al recupero delle ore di locazione non godute, ferma restando l'esclusione di ogni diritto del locatario a risarcimento e/o rimborso, le avarie a: ecoscandaglio, log, frigorifero, autoclave, tender, fuoribordo, argano dell'ancora sia elettrico che manuale, stereo, e qualsiasi altra attrezzatura o dotazione non compresa nel secondo capoverso. Le eventuali richieste di rimborso per le ipotesi ammesse dovranno essere effettuate dal locatario direttamente all'armatore al momento della restituzione dell'imbarcazione e comunque entro lo stesso giorno. L'inutile decorrenza di quel termine o l'eventuale denuncia a persona diversa dall'armatore comporterà per il locatario la decadenza dall'azione di rimborso.

7) ASSICURAZIONE: la barca viene consegnata assicurata: a) con una polizza kasko, per il Mediterraneo, fino alla perdita totale; detta polizza ha una franchigia che viene coperta dalla cauzione del locatario; b) con una polizza di responsabilità civile verso terzi obbligatoria ai sensi delle leggi in vigore, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua dell'imbarcazione; tale assicurazione non copre: la perdita o il danneggiamento delle cose del locatario e dei trasportati; tutti i danni e risarcimenti dovuti previsti nell'art. 8. Sono in ogni caso a carico del locatario i danni di qualsiasi tipo non indennizzabili dall'assicuratore per fatto o colpa del locatario nonché la franchigia.

8) RESTITUZIONE, OSSERVANZA DEI TERMINI: il locatario, se la fine della locazione è prevista di mattina, si impegna a fare rientro nel porto di riconsegna entro le ore 18.00 del giorno precedente a quello previsto per la riconsegna, e a restituire puntualmente la barca nella data, ora e porto prefissato, avendo già provveduto ad estinguere ogni e qualsiasi obbligazione, inerente la barca, contratta durante il periodo di conduzione. Il locatario risponde della mancata riconsegna all'armatore, anche nelle ipotesi di caso fortuito, di forza maggiore e di avaria. L'itinerario della crociera deve pertanto essere programmato in modo tale da consentire la restituzione della barca nel tempo stabilito, anticipando eventualmente il rientro in caso di avverse previsioni meteorologiche. Per l'inadempimento di tale obbligazione il locatario sarà tenuto a corrispondere all'armatore una somma di denaro pari al prezzo settimanale della locazione della medesima imbarcazione in quel periodo, oltre a risarcire tutti i danni economici causati dal ritardo stesso, quali costi di vitto e alloggio a terra del locatario successivo e del suo equipaggio. E' considerato ritardo agli effetti di quanto sopraddetto anche la consegna dell'imbarcazione in porto diverso da quello di riconsegna. In questa ipotesi sono a carico del locatario anche tutte le spese conseguenti al trasferimento della barca al porto di consegna.

9) CAUZIONE: il mancato versamento della cauzione determina la risoluzione di diritto del presente contratto e l'armatore ha diritto di ritenere a titolo di penale le somme a lui corrisposte dal locatario per la locazione. La cauzione verrà restituita dopo aver constatato l'inesistenza di danni, di violazioni contrattuali e di obbligazioni contratte in navigazione. La limitazione della responsabilità economica del locatario al solo importo della cauzione riguarda esclusivamente i danni materiali causati all'imbarcazione, mentre per gli altri e diversi danni l'armatore ha il pieno diritto di richiedere al locatario, che ne

risponderà con tutto il suo patrimonio, il risarcimento dell'integrale importo dei danni subiti. **10) SKIPPER:** lo skipper è il comandante della barca, responsabile di essa e dell'equipaggio per tutto ciò che riguarda la navigazione, la sua conduzione, le manovre di ormeggio, e quant'altro relativo ai doveri di un buono ed esperto comandante; il contratto deve essere sottoscritto dallo skipper; nel caso in cui questi non coincida con la persona del locatario egli dovrà sottoscrivere insieme al locatario il presente contratto espressamente in qualità di skipper. L'armatore ha il diritto di chiedere la patente nautica allo skipper; se questo non ha detta patente, o se essa è insufficiente, o se le sue conoscenze e capacità non sono, a giudizio insindacabile dell'armatore, ritenute sufficienti per il tipo di barca e per la sicurezza delle persone a bordo, l'armatore, qualora il locatario non reperisca altro skipper idoneo, potrà rifiutare la consegna della barca, trattenendo il 100% della tariffa ed il contratto dovrà intendersi risolto di diritto. Nel caso di skipper reperito dall'armatore su richiesta del locatario, si dichiara espressamente che questi fornisce solo il contatto tra il locatario e lo skipper, e che l'armatore è pertanto integralmente estraneo al rapporto di prestazione d'opera che intercorre tra questi ultimi; secondo gli usi e costumi, il vitto dello skipper è a carico del locatario. Nel caso sopracitato in cui il locatario non coincida con lo skipper, quest'ultimo risponderà direttamente nei confronti dell'armatore degli eventuali danni o avarie relativi alle sue specifiche mansioni specificate all'inizio di quest'articolo, rimanendo a carico del locatario le rimanenti responsabilità. **11) VIOLAZIONE DEL CONTRATTO:** il locatario e/o lo skipper (per ciò che gli concerne) sono direttamente responsabili per ogni violazione del presente contratto. I medesimi si impegnano, solidalmente tra loro, a manlevare l'armatore da qualsiasi richiesta che da chiunque sia avanzata nei di lui confronti, per qualsiasi fatto avvenuto durante l'utilizzo della barca o in conseguenza dello stesso. In caso di sequestro o fermo della barca per causa imputabile al locatario, quest'ultimo dovrà versare al proprietario un'indennità contrattuale obbligatoria corrispondente alle tariffe di locazione in vigore, per il periodo del sequestro e/o del fermo. **12) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE:** Il rapporto tra le parti qui presenti ha ad oggetto la sola locazione dell'imbarcazione ed è pertanto regolato, per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, dalla disciplina normativa prevista per la locazione di beni mobili dal Codice Civile e dal Codice della Navigazione.

13) ESCLUSIVITA' E VALIDITA' DEL PRESENTE CONTRATTO: il presente contratto è l'unico valido per poter condurre una imbarcazione della Società* ; qualsiasi altro contratto sottoscritto dal locatario per la conduzione della stessa imbarcazione, predisposto da mediatori o agenzie, è nullo e comunque inopponibile alla Società. La eventuale nullità di singole disposizioni del presente contratto non comporta la sua nullità totale. Eventuali accordi in deroga alla presente convenzione richiedono a pena di nullità la forma scritta; l'armatore dà le informazioni secondo scienza e conoscenza, ma senza garanzia. **14) CONTROVERSIE E DEROGA ESCLUSIVA AL FORO COMPETENTE:** per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente contratto, sarà foro esclusivo il Tribunale di Milano.

15) RICHIAMI: le parti si danno reciproco atto che le presenti condizioni generali di contratto devono intendersi integrate con le diciture, richiamate dagli asterischi, indicate nella prima pagina, al contenuto delle quali si fa espresso riferimento e integrale richiamo. **16) FORMAZIONE DEL CONTRATTO:** le presenti parti dichiarano di avere attentamente esaminato il presente contratto e che ogni clausola è stata specificamente concordata.